
TITOLO I°

Denominazione – sede – durata

ART. 1°

E' costituita la S.p.A. con denominazione "Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A.", con sede sociale a Milano.

La denominazione sociale può essere usata in forma breve con la sigla "Marzotto" o "GMF".

La Società, in singoli atti, in determinate operazioni o categorie di operazioni e in documenti vari potrà servirsi di propri nomi commerciali, marchi depositati, e di speciali denominazioni mercantili in genere.

La società può stabilire sedi e succursali altrove, anche all'estero.

Il domicilio dei soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

ART. 2°

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100. Potrà venire prorogata per deliberazione dell'assemblea.

Oggetto sociale

ART. 3°

La Società ha per scopo:

- a) le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, relative all'acquisto e alla lavorazione principale ed accessoria delle lane e di ogni altra fibra tessile;
- b) il commercio delle lane e delle altre fibre tessili e dei prodotti delle lavorazioni di cui al comma a) nonché la fabbricazione e il commercio di confezioni in genere;

-
- c) la produzione di energia elettrica per uso proprio e per la vendita a terzi;
 - d) lo svolgimento di attività di consulenza ivi compresa la vendita di conoscenza di processi produttivi e di tecniche gestionali;
 - e) l'acquisto e la vendita di titoli pubblici o privati; l'assunzione di partecipazioni in qualsiasi forma in altre società od enti; il coordinamento tecnico e finanziario ed il finanziamento anche infruttifero delle società od enti nei quali partecipa;
 - f) il compimento di tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali o fidejussorie a favore di terzi anche nell'interesse di società, consorzi, associazioni o enti nei quali partecipa, necessarie o opportune per il conseguimento dei fini sociali anzidetti, esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge.

TITOLO II°

Capitale sociale

ART. 4°

Il capitale sociale è di euro 65.005.047,00 diviso in n. 65.005.047 azioni da nominali euro 1 cadauna.

Le azioni sono ordinarie. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2354, ultimo comma del codice Civile. E' esclusa l'emissione dei relativi certificati cartacei.

Salvo diversa disposizione di leggi speciali, la società può adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione consentite dalla normativa pro tempore vigente.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti nei limiti di legge.

Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, sempre nel rispetto delle condizioni e delle modalità dalla stessa stabilite.

Possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra

Assemblee

ART. 5°

Le assemblee sono convocate presso la sede legale o in Valdagno o in altra località, purchè in Italia, Svizzera o altro Paese dell'Unione Europea indicata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della data di seconda ed eventuale terza convocazione. L'avviso di convocazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero nei quotidiani "Finanza & Mercati" e/o "Italia Oggi" e/o "Il Giornale di Vicenza" almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Ove la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea potrà essere convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'articolo 1, ricevuta almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

ART. 6°

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta

giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

L'avviso di convocazione può prevedere una terza convocazione ove l'assemblea straordinaria non possa costituirsi neppure in seconda convocazione.

ART. 7°

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge e che abbiano provveduto agli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 2370 C.C. almeno due giorni non festivi prima della data della riunione. Per la rappresentanza in assemblea vale quanto disposto dall'art. 2372 C.C., salvo diverse disposizioni di legge.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe, nonché disciplinare lo svolgimento della riunione, anche in conformità all'eventuale regolamento adottato.

ART. 8°

Ogni azione ha diritto a un voto.

Le azioni di risparmio hanno diritto di voto soltanto nelle Assemblee Speciali della loro categoria.

ART. 9°

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, ovvero in assenza dello stesso da persona scelta dall'assemblea fra gli amministratori o in mancanza anche al di fuori di essi.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dalla assemblea.

Nei casi di cui all'art. 2365 C.C., ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il

Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

ART. 10°

Per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si applicano le norme di legge.

Il Presidente dell'assemblea stabilisce la modalità di votazione, comunque palese.

TITOLO III°

Consiglio di Amministrazione

ART. 11°

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri.

L'assemblea che procede alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata del mandato.

Gli Amministratori sono rieleggibili. Essi possono essere anche non soci, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'assemblea, per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo statutario, l'assemblea ordinaria, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero nei limiti, appunto, del massimo statutario. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione di uno o più amministratori si provvede ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria può tuttavia deliberare di ridurre nei limiti di statuto il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo residuo.

Se, per dimissione o altre cause, vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si

intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e deve immediatamente convocarsi, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'assemblea, per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 12°

Il Consiglio sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio può nominare uno o più Vice Presidenti, i quali sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio inoltre può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste all'art. 2381 C.C., i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.

In caso di nomina del Comitato Esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, il o gli Amministratori Delegati.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi per teleconferenza o videoconferenza nel rispetto delle modalità di cui all'art. 13 del presente statuto.

Il Consiglio può nominare direttori, anche generali nonché procuratori per singoli atti o categorie di atti.

ART. 13°

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, e comunque nei casi di legge.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un

interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente o da altro amministratore designato dal Consiglio stesso.

La convocazione può essere fatta mediante lettera, telegramma, telex o telefax o posta elettronica da spedire almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, o in caso di urgenza almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere ed al domicilio di ciascuno dei sindaci.

Per la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dall'art. 2388 del C.C.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano necessariamente il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano

stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

ART. 14°

Delle deliberazioni del Consiglio si farà constare da apposito libro verbali da redigersi dal Segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta, ovvero nominato periodicamente, anche fra persona estranea al Consiglio stesso.

I verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15°

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione di quanto sia riservato dalla legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva dell'assemblea.

Fermo quanto disposto dagli articoli 2420 ter e 2443 c.c., sono attribuite al Consiglio di Amministrazione, nelle forme di legge, le seguenti competenze:

- a) le delibere di fusione nei casi cui agli artt. 2505 e 2505 bis codice civile, anche quali richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506 ter c.c.;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- f) indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale.

ART. 16°

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale sia di fronte a terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari e amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte a terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche ad un Vice Presidente e/o al o agli Amministratori Delegati.

ART. 17°

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea che designa altresì il Presidente.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio sindacale sono regolati dalla legge.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 13 del presente statuto.

ART. 18°

Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale ovvero quando richiesto dalla legge o deciso con delibera della assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa pro tempore vigente, da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

TITOLO IV°

Bilancio

ART. 19°

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 20°

L'utile netto risultante dal bilancio verrà destinato come segue:

- a) il 5% al fondo riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) gli utili rimanenti agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

L'eventuale dividendo potrà essere corrisposto in denaro o in natura secondo la volontà espressa dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

TITOLO V°

Liquidazione della Società e recesso

ART. 21°

In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori, assumendo ogni altra determinazione relativa alla liquidazione prevista dalla legge. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero loro valore nominale.

Il diritto di recesso spetta nei casi di legge, con esclusione delle ipotesi di proroga del termine e dell'introduzione, modifica o rimozione di eventuali vincoli alla circolazione dei titoli azionari.